



COMUNE DI VIBONATI
PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento comunale
per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno



COMUNE DI VIBONATI
PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, **attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche** e i relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo dal **15 giugno al 15 settembre** di ogni anno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Vibonati, **disciplinate dalle leggi in materia di Turismo e Attività Produttive. comprese le unità abitative adibite ad uso turistico, gestite da privati in forma diretta (gestione familiare e non imprenditoriale) e destinate alle medesime finalità, ovvero gestite in forma non diretta, da parte di agenzie immobiliari e turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta** (Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù, Affittacamere, Bed and Breakfast, Agriturismi, Case ed appartamenti per vacanze)

Art. 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento del 12° anno;
 - b. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - c. gli autisti di pullman e accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - d. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - e. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - f. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - g. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività

- lavorativa. Dette presenze non vanno indicate nella dichiarazione di cui all'art. 6;
- h. le persone con residenza anagrafica presso la struttura ricettiva o comunque nel territorio comunale;
- i. i soggetti che abbiano superato i 70 anni (compiuti)
2. Tutte le esenzioni di cui alle lettere da a) a g) del comma 1 del presente articolo devono essere comprovate con idonea documentazione e/o autodichiarazione da parte del soggetto passivo ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.
3. Tutta la documentazione comprovante le esenzioni di cui al comma 1 lettere da a) ad g) del presente articolo deve essere conservata dal soggetto responsabile fino al 31/12 del quinto anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4

Misura dell'imposta ed applicazione

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nel periodo **15 giugno al 15 settembre**, per i primi 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.
2. Per i campeggi, In caso di contratti stagionali si applica il forfait di € 10,00 a persona con pagamento entro il giorno 5 del mese successivo alla riscossione, allegando autodichiarazione del gestore di cliente a regime forfettario.
3. Per gli anni successivi le modifiche dell' imposta sono disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 5

Soggetti passivi dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Sono soggetto passivi dell'Imposta i non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive è soggetto incaricato della riscossione dell' imposta di soggiorno, che si impegna a riversare al Comune di Vibonati le somme incassate secondo le modalità e la tempistica stabilita dal presente regolamento e delle indicazioni ulteriori comunicate dal Comune.

Art. 6

Obblighi di Dichiarazione

1. **I gestori delle strutture ricettive o i privati**, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrici che svolgono l'attività sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, **hanno l'obbligo di dichiararne l'uso turistico al Comune (SCIA) con comunicazione ai sensi dall'art. 9 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 17.**
2. **I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vibonati sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e spese del Comune di Vibonati in più lingue.**
3. **I soggetti gestori di cui all' art. 5 comma 2, devono comunicare all'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune seguendo la procedura mediante *modello c59*; la comunicazione dovrà essere eseguita in modalità esclusivamente telematica, dopo**

essersi registrati per l'accesso alla procedura online "imposta di soggiorno" accessibile dal sito web del Comune di Vibonati.

4. I soggetti responsabili sono tenuti all'utilizzo della modulistica digitale fornita e del sistema informatico appositamente messo a disposizione dall'Ente. Non sono accettate comunicazioni in forma cartacea.

5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di applicazione dell'imposta i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla compilazione del Conto di gestione (mod. 21) per l'anno di riferimento. Lo stesso è da consegnare all'Ufficio Tributi di questo Comune che si occuperà dell'inoltro alla Corte dei Conti unitamente a copia di documento d'identità del legale rappresentante

Art. 7 Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone regolare quietanza. Nel caso di soggiorno protratto su più mesi solari l'imposta dovrà essere versata frazionatamente dal soggetto responsabile, in deroga a quanto stabilito al primo periodo del presente comma, con riferimento alle presenze di ogni singola mensilità.

2. Il gestore della struttura ricettiva esegue il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, sulla base di quanto già dichiarato con la comunicazione di cui all'art. 6 comma

3. entro il giorno 5 del mese successivo alla riscossione, secondo la procedura individuata dall'Ente, con la seguente causale:

"Gestore - imposta di soggiorno - mese di _____ anno _____ Presenze N° _____"

in uno dei seguenti modi:

a. mediante bonifico bancario – IBAN IT - intestato all'Amministrazione Comunale

b. mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale

4. La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa al Comune con l'utilizzo della procedura on-line.

5. Nel caso di mancato pagamento del predetto corrispettivo, il soggetto responsabile provvede a dare, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo al termine del soggiorno, formale comunicazione dell'inadempimento all'Ufficio di Polizia Amministrativa (Suap) del Comune, comunicando i dati relativi dell'inadempiente.

6. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno".

7. Nel caso di esclusione dal versamento di soggetti esenti di cui all'articolo 3, comma 2, il sostituto d'imposta dovrà darne comunicazione all'Ente, entro il termine del versamento di cui al presente articolo, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 8

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui

all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 11 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Vibonati, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Art. 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.
- 4. In caso di violazione delle norme relative alla mancata presentazione della Scia o della comunicazione, mancanza dei requisiti prescritti, mancato rispetto dell'obbligo di pubblicità dei prezzi e superamento della capacità ricettiva consentita, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 17.**

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, con le modalità stabilite dall'art. 13 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza sarà rimborsata. Non si procederà al rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29 maggio 2012
Modifiche approvate con delibera del Consiglio Comunale n°01 del 27.01.2017.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.